

NORME FONDO EX ART. 207

Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 e favorire la ripresa della loro attività, è istituita, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'autorizzazione di spesa denominata "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti", con una dotazione finanziaria di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro lordi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33%. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero di cui al comma 1 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e i relativi criteri di ripartizione.

3. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

Maeci. Promozione Made in Italy e cofinanziamento fondo perduto (inviato in Commissione)

1.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

Contratto di espansione.

100 mln (in via di riscrittura)

Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

(somministrazione – s. personale). Verifica politica su agenzia somministrazione, rimborso spese forfettarie e personale abilitato.

1. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
2. Il piano di cui al comma 1 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui al presente articolo, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di seguito denominato Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
3. Al fine di garantire una efficace attuazione del piano di cui al comma 1 sul territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli di scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario determinato ai sensi del comma 10 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
4. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18 del 2020, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché a infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e ad essere assunti con le modalità di cui al comma 6. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione secondo quanto previsto dal comma 6. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica rivolta ad agenzie di somministrazione, iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273 e successive modificazioni, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e alla assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.

5. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere e assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 4, previa verifica circa il possesso dei requisiti indicati ai commi 4 e 5 e nella richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4, selezionano ed assumono con contratti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari così assunti svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario che, in nome e per conto loro, procede, direttamente ed autonomamente, alla stipula dei contratti di somministrazione a tempo determinato con le agenzie individuate in applicazione del comma 4. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione individuate ai sensi del comma 4, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 11 per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari.

7. In ogni caso i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 6 non danno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.

8. Qualora il numero dei professionisti sanitari coinvolti ai sensi dei commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere per il personale medico alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, nonché per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle

prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente articolo, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

9. La prestazione di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui al presente articolo verrà effettuata presso le strutture individuate dal Commissario, sentite le regioni e le province autonome. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 saranno organizzati da parte dell'Istituto superiore di sanità appositi corsi in modalità FAD, riconosciuti anche ai fini ECM, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

10. Ai fini della determinazione L'importo del rimborso spese forfettario delle spese agli specializzandi di cui al comma 3, è determinato dalle regioni e dalle province autonome a consuntivo provvedono, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 11 tenuto conto del numero dei soggetti interessati ed in proporzione alle spese documentate.

11. Per l'attuazione dei commi 8 e 10 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100.000.000 euro e di 10.000.000 euro, per un totale di 110.000.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2021 per un importo di 110.000.000 euro. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle A) e B). L'erogazione delle risorse di cui alla tabella AB) avverrà con decreto direttoriale del Ministero della salute subordinatamente all'accertata necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8. Per l'attuazione del comma 6 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000,00 euro per la stipula dei i contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100,00 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione per la selezione dei professionisti sanitari che parteciperanno alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100,00 euro e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 644.284.100,00 euro.

12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il fondo di cui all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è complessivamente incrementato nell'anno 2021 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 pari a 35 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base

delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle C) e D).

15. In deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.”.

MIBACT: esenzione imu solo turismo, tax credit locazione solo turismo (4mesi), altro turismo, tax credit alberghi. (verifica RGS)

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

Art. 100-bis

(Esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.»

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 81,35 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalla medesima lettera b).

5. All'articolo 28, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ultimo periodo, dopo le parole «imprese turistico-ricettive», sono aggiunte le parole «le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2021». **RIF. 100. 051. Martinciglio (M5S)**

6. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, dopo la parola “nonché” sono inserite le seguenti “le imprese turistico-ricettive,” e dopo le parole “per l'anno 2020” sono inserite le seguenti “e di 100 milioni di euro per l'anno 2021”.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

8 Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 216,60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo, agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi....

Relazione illustrativa

La proposta emendativa, nei commi da 1 a 4, prevede l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il comma 5 estende, per le imprese turistico-ricettive, la misura del credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 (attualmente riconosciuta fino al 31 dicembre 2020) fino al 30 aprile 2021. L'ambito di applicazione della norma include le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il comma 6, in considerazione dell'andamento dell'epidemia, prevede il rifinanziamento, per l'anno 2021, nella misura di 100 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, destinato al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator, delle guide e degli accompagnatori turistici e delle imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, estendendolo anche alle imprese turistico ricettive.

Il comma 7 incrementata di XX milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista per il tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive dall'articolo 79 del decreto legge n. 104/2020.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria.

Relazione tecnica

L'onere per l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), prevista dai commi da 1 a 4, è stimato (in via prudenziale che la prima rata equivalga alla seconda) in 216,60 milioni.

Quanto al comma 5, relativo all'estensione del credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34/2020, l'onere derivante dalla proroga per 4 mesi è di 160 milioni di euro. La misura comprende anche le agenzie di viaggio e i tour operator

Il comma 6 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2021, nella misura di 100 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del DL 34/2020, estendendolo anche alle imprese turistico-ricettive.

Il comma 7 incrementata di XX milioni di euro per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79 del DL 104/2020 (pari attualmente a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021). Il comma 8 reca la copertura finanziaria.

Straordinario PS ed accessori personale Ministero Interno (Interno)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 52.240.592, di cui euro 40.762.392 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 11.478.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.633.971 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
3. **Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 1.454.565 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio 2021.**
4. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: *"18 milioni di euro"*, sono sostituite dalle seguenti: *"28 milioni di euro"*.
5. All'articolo 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: *"5.000.000 di euro annui"*, sono sostituite dalle seguenti: *"10.000.000 di euro annui"*. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del citato dicastero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota, pari al cinque per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
8. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189 è ridotto di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 66.329.128 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti riduzioni:

2021: – 0

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000.

Personale sanità.

100 mln in via di riscrittura

Congedo parentale da 7 a 10 giorni. Da riformulare

All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al secondo periodo sostituire le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»;

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«All'onere derivante dal comma 1, valutato in **45,5 milioni** di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.
10 giorni congedo]

Conciliazione famiglia-lavoro. (Bonetti. Inviata in Commissione)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Articolo 5 bis

1. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle madri e favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

2. Con decreto del Ministro con delega alle politiche familiari di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

4. *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1. All'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di morte perinatale»».

1-*bis*. Al comma 1250 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente:

«*i-bis*) interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro, volti a finanziare le attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori che vivono gravi disagi sociali e psicologici in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.

1-*ter*. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1-*quater*. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

All'onere derivante dal comma 1, valutato in **1,2 milioni** di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo di cui all'articolo 209**.

congedo morte perinatale] **costo: 1,2 milioni**

Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a **500 mila euro**, si provvede ai sensi dell'articolo **209 della presente legge**.

sostegno per lutto figli] **costo: 0,5 milioni**

Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo di cui all'articolo 209** della presente legge.

sostegno psicologico autori di violenza donne] **costo: 2 milioni**

Agli oneri di cui al comma 1-*quater*, pari a **1 milione di euro**, si provvede **ai sensi dell'articolo 209 della presente legge**.

fondo Rel] **costo: 1 milioni»**

Fondo morosità incolpevole. (inviata in Commissione)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021.

Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

3. Vengono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* della legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, 50,4 milioni di euro per l'anno 2029, e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 1 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 2, si provvede quanto a 22 milioni annui a decorrere dal 2021 mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2021, 23,3 milioni di euro per l'anno 2022, 24,95 milioni di euro per l'anno 2023, 26,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,1 milioni di euro per l'anno 2025, 29,6 milioni di euro per l'anno 2026, 30,95 milioni di euro per l'anno 2027, 32,15 milioni di euro per l'anno 2028, 33,2 milioni di euro per l'anno 2029, e di 34,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è finalizzata all'elaborazione:

1. Della previsione di spesa per il decennio 2021-2030 per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi, nell'ipotesi di stabilizzare la misura della percentuale al 20% del rateo di rendita;
2. Della previsione di spesa per il decennio 2021-2030 relativa alla prestazione una tantum per i malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi.

1. Previsione di spesa per il decennio 2021-2030 per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi, nell'ipotesi di stabilizzare la misura percentuale al 15% del rateo di rendita.

La stima della spesa per rendite da patologie asbesto-correlate per gli anni 2021-2030 è stata elaborata analizzando i dati disponibili negli archivi Inail e tenendo conto sia delle evidenze del monitoraggio Inail del Fondo per le vittime dell'amianto, sia del numero di casi di malattia asbesto correlata accertati dall'Inail alla data di aggiornamento del 30 aprile 2020 (fonte: Open data).

In particolare, si sono formulate le seguenti ipotesi:

- le generazioni di rendite dirette costituite in seguito alla contrazione di patologie asbesto-correlate si sono stimate pari a circa 820 nel 2021 con una leggera decrescita nel decennio, per essere pari a circa 760 nel 2030;
- le generazioni di rendite a superstiti, costituite in seguito a decesso del tecnopatico per patologia asbesto-correlata, si ritiene risulteranno pari a circa 915 nel 2021 e a circa 860 nel 2030.
- alla platea dei reddituari diretti si è applicata una frequenza di eliminazione di oltre il 20% nel primo anno di manifestazione della patologia, del 30% nel secondo anno; si stima che nel decennio deceda oltre l'85% dei tecnopatici.
- l'età media dei titolari di rendita diretta è di 75 anni e il grado medio di inabilità è pari al 41%.
- si suppone che la platea dei superstiti sia composta da soli coniugi con una età media di 72 anni ai quali viene applicata la legge di eliminazione per morte o nuovo matrimonio, elaborata sulla base dell'esperienza del collettivo Inail.
- la rendita media dei tecnopatici nel 2021 è pari a circa 10.900 euro.
- la rendita media a superstiti nel 2021 è pari a circa 12.850 euro.

Considerate le suddette ipotesi, rilevato che alla fine del 2019 risultano in vigore oltre 4.600 rendite dirette e 14.000 rendite a superstiti, effettuata la stima della riserva sinistri per le rendite ancora da costituire, la previsione di spesa secondo il principio di competenza per rendite asbesto-correlate per gli anni 2021-2030 e delle misure percentuali degli acconti e del conguaglio per anno di riferimento della prestazione nello stesso periodo - nell'ipotesi che dall'anno 2021 venga ripristinato il finanziamento del Fondo ante 2018 (22 milioni di euro a carico dello Stato e 7,33 milioni euro a carico delle imprese) - sono riportate nella tabella allegata (TAB 1).

Nel decennio in esame la spesa per rendite asbesto-correlate aumenta mediamente ogni anno del 3%, la spesa prevista per l'anno 2030 risulta superiore di oltre il 30% rispetto a quella del 2020.

Le misure percentuali medie delle prestazioni nel decennio 2021-2030 sono:

Acconto medio annuo: 7,3%;

Conguaglio medio annuo: 2,4%;

Prestazione complessiva media annua: 9,7%.

Per garantire una misura percentuale complessiva della prestazione del Fondo pari al 15% costante dal 2021 fino al 2030, le ulteriori risorse finanziarie da aggiungere a quelle attualmente stanziare (22 milioni di euro) sono quantificate nella tabella allegata (TAB 2).

2 Previsione di spesa per il decennio 2021-2030 relativa alla prestazione una tantum per i malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi.

La stima della spesa per l'erogazione della prestazione una tantum ai malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi per gli anni dal 2021 al 2030 è stata sviluppata tenendo conto degli ultimi dati pubblicati nel Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), dei dati di fonte Open Data Inail e del monitoraggio Inail del numero di soggetti che hanno presentato richiesta del beneficio in argomento.

Considerati i casi segnalati al ReNaM, classificati per tipo di esposizione ed anno di incidenza, 1.426 nel 2015 (ultimo dato disponibile nel VI Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi) e il numero dei casi di mesotelioma di origine professionale accertati dall'Inail nello stesso anno, 638 (Fonte Open Data Inail – aggiornamento al 30.04.2020), la platea dei malati di mesotelioma non professionali è pari a quasi 800 casi.

Il monitoraggio Inail del numero delle richieste di prestazioni una tantum, registra nel quinquennio 2015-2019 un numero complessivo di istanze pari a 1.664 (circa 333 l'anno).

Considerati i tempi di consolidamento delle richieste e il nuovo importo della prestazione una tantum, passato da 5.600 euro a 10.000 euro, potrebbero presentare istanza almeno il 30% in più di potenziali beneficiari rispetto all'andamento finora registrato, in considerazione della maggiore appetibilità del nuovo beneficio. Pertanto, il numero consolidato dei beneficiari per il periodo 2021-2030 è stimabile in circa 480 casi l'anno per un numero complessivo di richiedenti il beneficio pari a 4.800 in tutto il periodo di stima.

Di conseguenza, la spesa annua per l'erogazione della prestazione in parola è stimabile in euro 4.800.000.

Per il finanziamento della misura (stabilizzazione della misura percentuale al 15% del rateo di rendita per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi e corresponsione del beneficio una tantum ai malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi nella misura di 10.000 euro), di seguito in TAB 3 e TAB 4 sono indicate le relative esigenze finanziarie sui diversi saldi di finanza pubblica.

TAB 1

Stima della spesa per rendite asbesto-correlate e delle misure percentuali degli acconti e conguagli (importi in euro)

Anno di riferimento	Spesa per rendite (a)	Finanziamento a carico dello Stato (b)	Finanziamento a carico delle aziende (c)	Finanziamento totale (d)	Misura acconti (b/a)	Misura conguaglio (c/a)	Misura Complessiva prestazioni (d/a)
2021	260.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	8,5%	2,8%	11,3%
2022	270.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	8,1%	2,7%	10,8%
2023	281.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,8%	2,6%	10,4%
2024	292.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,5%	2,5%	10,0%
2025	302.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,3%	2,4%	9,7%
2026	312.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,1%	2,4%	9,5%
2027	321.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,9%	2,3%	9,2%
2028	329.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,7%	2,2%	8,9%
2029	336.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,5%	2,2%	8,7%
2030	343.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,4%	2,1%	8,5%

**TAB 2 Fabbisogno complessivo e aggiuntivo per l'erogazione della misura percentuale del 15%
(importi in euro)**

Anno di riferimento	Spesa per rendite (a)	Fabbisogno (b = a*15%)	Fabbisogno aggiuntivo (b-22 milioni)
2021	260.000.000	39.000.000	17.000.000
2022	270.000.000	40.500.000	18.500.000
2023	281.000.000	42.150.000	20.150.000
2024	292.000.000	43.800.000	21.800.000
2025	302.000.000	45.300.000	23.300.000
2026	312.000.000	46.800.000	24.800.000
2027	321.000.000	48.150.000	26.150.000
2028	329.000.000	49.350.000	27.350.000
2029	336.000.000	50.400.000	28.400.000
2030	343.000.000	51.450.000	29.450.000

**TAB 3 Fabbisogno complessivo e aggiuntivo per effetto della ridefinizione dei trasferimenti tra
bilancio dello Stato e Inail**

(importi in euro)

Anno di riferimento	Prestazione aggiuntiva 15% (finanziata da nuovo trasferimento dello Stato a INAIL) (a)	Indennità unatantum (finanziata da nuovo trasferimento dello Stato a INAIL) (b)	Oneri complessivi (finanziati da nuovi trasferimenti dello Stato a INAIL) (c)	Soppressione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 244 legge n. 244/2007 (d)	Maggiori oneri rispetto a legislazione vigente (e=c+d)
2021	39.000.000	4.800.000	43.800.000	-22.000.000	21.800.000
2022	40.500.000	4.800.000	45.300.000	-22.000.000	23.300.000
2023	42.150.000	4.800.000	46.950.000	-22.000.000	24.950.000
2024	43.800.000	4.800.000	48.600.000	-22.000.000	26.600.000
2025	45.300.000	4.800.000	50.100.000	-22.000.000	28.100.000
2026	46.800.000	4.800.000	51.600.000	-22.000.000	29.600.000
2027	48.150.000	4.800.000	52.950.000	-22.000.000	30.950.000
2028	49.350.000	4.800.000	54.150.000	-22.000.000	32.150.000
2029	50.400.000	4.800.000	55.200.000	-22.000.000	33.200.000
2030	51.450.000	4.800.000	56.250.000	-22.000.000	34.250.000

Tab 4 Effetti finanziari rispetto a legislazione vigente (indebitamento netto e fabbisogno)

(importi in euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno di riferimento	maggiori oneri prestazione aggiuntiva 15% (a)	maggiori oneri indennità una tantum (b)	minori entrate contributive (c)	Effetto complessivo su IN e FB (d = a+b+c)
2021	-9.667.000	-4.800.000	-7.333.000	-21.800.000
2022	-11.167.000	-4.800.000	-7.333.000	-23.300.000
2023	-12.817.000	-4.800.000	-7.333.000	-24.950.000
2024	-14.467.000	-4.800.000	-7.333.000	-26.600.000
2025	-15.967.000	-4.800.000	-7.333.000	-28.100.000
2026	-17.467.000	-4.800.000	-7.333.000	-29.600.000
2027	-18.817.000	-4.800.000	-7.333.000	-30.950.000
2028	-20.017.000	-4.800.000	-7.333.000	-32.150.000
2029	-21.067.000	-4.800.000	-7.333.000	-33.200.000
2030	-22.117.000	-4.800.000	-7.333.000	-34.250.000

Fragili

250 mln in via di riscrittura

Automotive

400 mln in via di riscrittura

Aeroporti + fondo volo

450 mln + 50 mln in via di riscrittura

Iscro (ammortizzatori sociali p.iva)

50 mln in via di riscrittura

Terremoti: IMU sisma 2012 e 2016.

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

Art. 199-bis

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 32,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Terremoti: mutui enti locali e cdp sisma 2012 e sisma 2016. Verifica con Dipartimento tesoro per formulazione e quantificazione.

Terremoti: contributo comuni sisma 2009 + mutui privati sisma 2012 e 2016

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui." sono aggiunte le seguenti: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo di 7 milioni di euro.";

b) al comma 2 dopo le parole: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro.» sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro. » e le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»

1-ter. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".

1-quinquies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

1-sexies. 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

1-septies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 1-sexies, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 11,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Terremoti: norma sviluppo sisma 2016. 100 mln FSC + 60 mln risorse c.s. commissario sisma (30 nel 2021 e 30 nel 2022)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita delibera del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed all'articolo 29, comma 1, lettera f), della presente legge, a valere per il 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 29.

3-ter. Con provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 del Commissario straordinario, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 3-bis, possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3-quater. Nel Contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 3-bis sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge n.3 del 2003, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

Alluvioni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatesi nel periodo 2019-2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per gli interventi urgenti di cui alle lettere d) e per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. A tal fine, per l'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Al relativo riparto si provvede con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-ter. Per l'accelerazione e messa a terra degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 3-quater, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis e 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei Commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-ter, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo dell'importo di cui al comma 3-quinquies. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3-quinquies. Per l'individuazione del personale di cui al comma 3-ter, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

3-sexies. Per l'attuazione dei commi da 3-ter a 3-quinquies è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2021 da iscrivere su apposito fondo da ripartire dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 135 milioni di euro per l'anno 2021

Sport. (inviata in Commissione)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24.10.2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 125,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,55 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 148,1 milioni di euro per l'anno 2021, 125,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,55 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 148,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207;

b) quanto a 125,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,55 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

MIPAAF: proroga dell'agevolazione fiscale concernente la cessione di suini e bovini

(Riformulazione in verifica RGS)

All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «,2020 e 2021»;

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Conseguentemente all'articolo 21, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.”

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

MIPAAF: misure a sostegno allo stoccaggio di vini di qualità. (riformulazione in verifica RGS)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini-DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Entro- **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Tabacco riscaldato (gettito). Norma graduale 5%-10%-10%

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Disposizioni in materia di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: «in misura pari al venticinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al trenta per cento »;
- b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La misura di cui al primo periodo è pari al 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023».

Rivalutazioni (gettito). Proroga della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, **sono pari entrambe all'11 per cento** e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge **è aumentata all'11 per cento**.

Relazione illustrativa

La modifica normativa prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2021. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto dell'art. 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nelle seguenti misure:

- **11 per cento** sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2021, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- **11 per cento** per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Relazione tecnica

La modifica proposta prevede la riproposizione della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2021.

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, conseguenti alla proroga ai beni posseduti al 1° gennaio 2021, deve essere considerata la precedente proroga ai beni posseduti al 1° luglio 2020 introdotta dall'articolo 137 del DL 34/2020.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020, considerando che i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote, l'ulteriore estensione di sei mesi (dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021) potrebbe interessare valori in linea con quanto già indicato nella relazione tecnica originaria del DL 34/2020.

Nella stima si teneva conto del breve lasso temporale e della elevata probabilità di una riduzione dei valori di mercato in conseguenza della crisi Covid19.

Si stima pertanto un gettito conseguente alla proroga, considerando la rateizzazione vigente, di circa **205,9 milioni di euro** nel 2021 e di **113,3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

dal 2024 e fino al 2029 si registrerà una perdita di circa **37 milioni di euro** annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

	2021	2022	2023	Dal 2024 al 2029	Dal 2030
Effetti finanziari	+205,9	+113,3	+113,3	-37	0

Milioni di euro

Kit digitalizzazione

20 mln

ITS

20 mln

Disabili paritari

30 mln